

Protocollo di intesa

A seguito della riunione del 27 febbraio scorso, le parti riprendono in data odierna, 3 marzo 2014, l'incontro avente ad oggetto quanto riportato nei paragrafi che seguono.

Fermi restando i vincoli e le procedure previste dalla legislazione vigente in materia, tenuto conto delle disponibilità presenti nel fondo di contrattazione integrativa e di quanto disposto dal comma 21 dell'art.9 del d.l.n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, le parti concordano che le economie derivanti dalla revisione degli importi corrisposti ai titolari delle posizioni organizzative, sono destinate a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento, che all'esito delle procedure selettive, vengono attivate a fare data dal 1° gennaio 2015, salvo modifiche normative eventualmente introdotte dalla legge di riferimento. Con l'occasione vengono, altresì, esaurite anche le posizioni relative a selezioni di passaggio orizzontale, effettuate negli anni precedenti risultanti ancora aperte.

Le parti convengono che l'indennità di cui all'art.1 dell'ipotesi di contratto integrativo per il personale tecnico amministrativo e professionale, venga erogata, nelle more dell'approvazione dei relativi contratti da parte dei Ministeri vigilanti, a titolo di acconto. All'esito del perfezionamento dei CCNI sopra citati, l'Ente provvederà ad erogare i relativi conguagli attivi e passivi.

Le parti convengono che a decorrere dall'1/1/2015, le economie derivanti dall'applicazione dell'art 2 dell'ipotesi di contratto integrativo per il personale tecnico amministrativo, in materia di reperibilità amministrativa (PRO 30), è parimenti destinata a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche all'interno della categoria di inquadramento.

A decorrere dall'anno 2014, si conviene che la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 1° qualifica è corrisposta nella misura del 5,45% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse. A decorrere dall'anno 2015 le somme residue vengono destinate alle progressioni economiche all'interno delle categorie.

A decorrere dall'anno 2014, la retribuzione di risultato erogata al personale professionista di 2° qualifica è corrisposta nella misura del 5,45% dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza. Tale percentuale è passibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo e delle valutazioni espresse. A decorrere dall'anno 2015 le somme residue vengono destinate alle progressioni economiche all'interno delle categorie.



Le parti convengono che quanto concordato in materia di retribuzione di risultato per il personale professionista di 1° e 2° qualifica professionale ha carattere sperimentale e che, nell'anno 2015, si riprenderà il confronto per addivenire ad eventuali modifiche in funzione della situazione nel frattempo determinatasi.

Le parti concordano, infine, di incontrarsi entro il mese di marzo per definire la distribuzione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente, che farà parte integrante degli accordi di modifica dei CCNI sopra citati relativi al personale tecnico-amministrativo e professionale.

ENAC

FP CGIL

FP CISL

UIL PA

UIL TRASPORTI

USB

UPPI APAC

CIDA